



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 58062 del 02/12/2017
Titolarlo: - Fascicolo:

ORDINANZA, n° 290 DEL 2.12.2017

Il Sindaco

PREMESSO

- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone e agli animali, nell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti pur modesti di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;
- Che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- Che, in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di No2, l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa ulteriormente l'emissione di inquinanti;
- Che tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti di riduzione delle emissioni acustiche;
- Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di dolore, stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone;

VISTO

l'art. 50 e art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
l'art. 703 del C.P. ;
l'art. 57 del TULPS e 101 del relativo Regolamento;
l'art. 13 della Legge n. 689/81;

VISTA la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTA anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell'interno, in tema di classificazione dei pirici,

VIETA

Da questo momento fino alle ore 24 del 6 gennaio 2018

1. l'utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;

VIETA

4. la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
5. la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
Fax 0828/328200
m.carlullo@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

VIETA

6. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Manda per l'osservanza a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario alla completezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

Ai sensi dell' art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco

Massimo Carliello